

Roma, 7 gennaio 2023

Nota di approfondimento

Definizione agevolata delle controversie tributarie, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro e nuova rottamazione delle cartelle

(Legge di bilancio 2023, l. 29 dicembre 2022, n. 197)

Sommario

1. Premessa.....	1
2. La definizione delle controversie tributarie	3
2.1 Le controversie definibili	3
2.2 Il Comune come parte processuale.....	5
2.3 Gli effetti della definizione.....	5
3. La definizione delle controversie tributarie mediante conciliazione agevolata	9
4. La definizione transattiva delle controversie pendenti in Cassazione	10
5. Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro.....	10
6. Lo stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro.....	11
7. La nuova rottamazione delle cartelle	13
8. Rottamazione dei ruoli e autonomia comunale	15

1. Premessa

La Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022¹.

Va rilevato, che il legislatore ha solo in parte tutelato l'autonomia impositiva degli enti locali – e in particolare dei Comuni – almeno con riferimento al contenzioso tributario ed allo stralcio dei carichi fino a mille euro, mentre con riferimento alla definizione dei carichi affidati fino al 30

¹ Per “agente della riscossione” si deve attualmente intendere l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). Nel testo si userà anche l'espressione equivalente di “riscossore nazionale”.

giugno 2022, quindi riguardanti crediti almeno in linea di principio non di difficile esazione in ragione della loro vetustà, l'eliminazione delle sanzioni tributarie e degli interessi rappresenta sicuramente un intervento molto incisivo sui carichi vantati, almeno con riferimento ai Comuni che hanno continuato a fare affidamento sul riscossore nazionale², considerato che in alcuni casi potrà essere annullato oltre il 50% dell'importo avviato alla riscossione coattiva³.

Peraltro, rispetto alla definizione del 2016, il legislatore ha ritenuto di non riproporre la facoltà per i Comuni di definire gli importi relativi alle ingiunzioni fiscali ed agli accertamenti esecutivi non affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)⁴, creandosi così una evidente disparità di trattamento anche nei confronti dei debitori.

Nel prosieguo si analizzerà la disciplina in tema di:

- definizione delle controversie tributarie (paragrafi 2, 3 e 4),
- stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali (par. 5),
- stralcio parziale dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali (par. 6),
- definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione fino a giugno 2022 (par. 7),

rinviano ad un secondo momento la pubblicazione di uno schema tipo di regolamento per la definizione del contenzioso tributario⁵.

Per quanto riguarda gli interventi sulle cartelle fino a mille euro, va ricordato che con un precedente provvedimento (dl. 119/2018), la misura era già stata applicata con riferimento ai ruoli consegnati tra il 2000 e il 2010. Pertanto, salvi i casi di riduzione nel tempo del carico, gli effetti di questo nuovo intervento si limitano ai ruoli consegnati nel periodo 2011-2015.

² Con riferimento all'analoga definizione agevolata delle cartelle prevista dall'art. 6, dl 193/2016, la Corte costituzionale, con sentenza n. 29/2018, ne ha confermato la legittimità, ma giustificando la lesione dell'autonomia degli enti territoriali, in ragione del contesto in cui si inseriva la disposizione, ovvero quello del passaggio della riscossione da Equitalia ad AdE-R.

³ Con riferimento agli accertamenti per omessa dichiarazione IMU/TARI, considerando sanzioni ed interessi.

⁴ L'art. 6-ter, dl 193/2016, prevedeva che con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

⁵ Per la definizione del contenzioso tributario pendente innanzi la Corte di cassazione, ai sensi della legge 130/2022, si rinvia comunque alla recente nota IFEL: [Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni. Nota IFEL e schema di regolamento.](#)

2. La definizione delle controversie tributarie

La legge introduce con i commi 186-204 una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune.

In particolare, stante la non chiara formulazione della norma, appare dubbia l'applicabilità della conciliazione agevolata delle controversie tributarie e della definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, come meglio si argomenterà di seguito.

Il comma 205 prevede che *“ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*.

Si ritiene che se il Comune intende dare applicazione alla definizione delle proprie controversie, dovrà farlo mediante l'approvazione di uno specifico regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, atteso che con tale decisione l'ente rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo – a seconda dello stato e dell'esito del giudizio – per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge.

Come detto, **il termine per decidere l'applicazione della definizione agevolata al contenzioso comunale – da considerarsi perentorio – è fissato al 31 marzo 2023.**

2.1 Le controversie definibili

Per quanto disposto dal comma 186, considerando l'esplicita estensione recata dal comma 205, possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti **alla data di entrata in vigore della legge 197/2022** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il **valore della controversia** è stabilito ai sensi dell'art. 12, co. 2, d.lgs. 546/1992, e quindi corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste⁶.

⁶ Si precisa che l'importo della lite non corrisponde sempre all'ammontare dell'imposta, o delle sanzioni nel caso di impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, oggetto di pretesa con l'accertamento tributario, in quanto occorre tener conto dell'importo effettivo in contestazione, nel caso di impugnazioni parziali, o di rideterminazione parziale della pretesa nel caso di rettifica dell'atto di accertamento. Inoltre, il valore della lite deve essere calcolato con riferimento alla lite pendente e quindi non occorre considerare gli importi coperti da giudicato interno, od oggetto di accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale che non hanno riguardato l'intera pretesa avanzata dall'Ente.

Le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, rimangono pertanto escluse le controversie relative al soppresso canone di occupazione di suolo pubblico, al CUP e alla tariffa rifiuti corrispettiva.

Sono definibili le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, e quindi, in base all'art. 21, della legge 197/2022, quelle pendenti al 1° gennaio 2023. **Al riguardo si precisa che occorre considerare pendente anche il ricorso notificato lo stesso 1° gennaio 2023.**

La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depositati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria competente, come confermato anche dal comma 187, che tratta diversamente i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado.

Occorre, tuttavia, considerare che la definizione di “controversia definibile” è dettata compiutamente dal comma 192, il quale dispone che “*la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e **per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva***”. La domanda di cui al comma 186 va presentata “entro” il 30 giugno 2023 (co. 195), sicché, a stretto rigore se la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato prima della presentazione della domanda, questa non sarebbe definibile, ma tale ipotesi non potrà verificarsi perché il successivo comma 199 comunque dispone la sospensione dei termini di impugnazione per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2023. Pertanto, l'unica ipotesi che rientra nel comma 192 è quella in cui nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 venga depositata una sentenza di Cassazione che non dispone un rinvio. Ne consegue, che per i giudizi di Cassazione in attesa del deposito della sentenza il contribuente dovrebbe presentare la domanda quanto prima.

Per quanto riguarda gli **atti definibili**, si rileva una diversa formulazione rispetto all'art. 6, dl 119/2018, il quale faceva riferimento agli “atti impositivi”, mentre nella definizione disciplinata dall'art. 11, dl 50/2017, come nella presente definizione, si fa solo riferimento alla giurisdizione tributaria. La formulazione porta a ritenere che sia definibile qualsiasi controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, ivi compresa quella relativa agli avvisi bonari Tari⁷.

Il mancato riferimento agli atti impositivi potrebbe portare a ritenere che oggetto di definizione possano essere anche le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento, anche se riferite ad atti di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. Tuttavia, si osserva che il comma 186 considera solo, come parte processuale, l'Agenzia delle entrate e dei monopoli, e non anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Né quest'ultima può essere considerata un ente strumentale del Comune. Pertanto, mentre appare possibile la definizione delle controversie relative agli atti esecutivi in cui sia parte anche il Comune, a condizione che sia sollevato un vizio

⁷ Sull'autonoma impugnabilità degli avvisi bonari TARI si veda, da ultimo, Cass 30 novembre 2022, n. 35324.

attinente all'atto presupposto, non pare invece ammissibile l'accesso alla definizione delle controversie che, sebbene riferite a tributi comunali, vedono come parte processuale la sola AdE-R. Questa circostanza escludente si verifica anche nell'ipotesi in cui siano stati contestati vizi attinenti agli atti presupposti, ma senza la notifica del ricorso all'ente impositore, salvo che il Comune non sia divenuto, anche *ex post*, parte processuale per effetto della chiamata in giudizio del terzo.

Al contrario, **si ritiene che siano definibili tutte⁸ le controversie riguardanti le ingiunzioni di pagamento, che vedono come parte il Comune oppure la società in house comunale o il concessionario privato di cui all'art. 53**, d.lgs. 446/1997, in quanto questi possono essere considerati, ai sensi del comma 205, enti strumentali del Comune.

Oggetto della definizione è ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato (co. 195)⁹.

Infine, come anticipato, il comma 192 precisa che sono definibili le controversie **per le quali alla data del 30 giugno 2023 il processo non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato**.

2.2 Il Comune come parte processuale

Le controversie definibili sono quelle in cui è parte l'ente territoriale¹⁰ o un suo ente strumentale (co. 205).

Per ente strumentale deve intendersi il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997. Tra gli enti strumentali, rientrano pacificamente anche le società in house dei Comuni che risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 52, co. 5, del d.lgs. 446/1997. Si tratta di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per le quali spetta senz'altro al Comune deliberare la definizione agevolata. Parimenti, si ritiene di poter estendere la possibilità di regolamentazione comunale anche con riferimento alle controversie relative alla Tari che vedono come parte la società di gestione dei rifiuti alla quale il Comune ha affidato, ai sensi dell'art. 1, co. 691, legge 147/2013, la gestione, la riscossione e l'accertamento della Tari.

2.3 Gli effetti della definizione

Le controversie possono essere definite *“a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio”*, o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione (co. 186). **La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma**, ossia

⁸ Sia con riferimento a contestazioni attinenti ai vizi propri del titolo esecutivo sia con riferimento ai vizi dell'atto di accertamento presupposto.

⁹ E di tale precisazione occorrerà tenerne conto in caso di ricorsi cumulativi o collettivi, oltre che nel caso di sentenze con la quali è stata disposta la riunione dei giudizi.

¹⁰ Ovvero, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.

distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato (co. 195).

L'adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.

Va da subito precisato che il Regolamento comunale dovrà obbligatoriamente attenersi alle stesse previsioni, non essendo possibile ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa.

Con la definizione:

- è dovuto il pagamento del **100%** del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita (co. 186)¹¹;
- è dovuto il pagamento del **90%** del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado (co. 187);
- nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
 - a) il **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - b) il **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (co. 188)¹².
- in caso di **accoglimento parziale del ricorso** o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune (o suo Ente strumentale) l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al co. 188, per la parte di atto annullata (co. 189);

Le controversie **relative esclusivamente alle sanzioni** non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune (o del suo Ente strumentale) nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del **40%** negli altri casi (co. 191).

I ricorsi **pendenti innanzi alla Corte di cassazione**, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al **5%** per cento del valore della

¹¹ La definizione col 100% del valore della lite si applica quindi con riferimento ai ricorsi notificati e non ancora depositati, in quanto pendono i termini di deposito, che variano da 120 giorni, per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, a 30 giorni per quelli non soggetti a reclamo/mediazione.

¹² Indipendentemente dall'esito del primo grado di giudizio.

controversia (co. 190)¹³. Il comma 204, precisa che resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'art. 5, legge 130/2022¹⁴.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda¹⁵ **entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento, entro la stessa data, dell'importo dovuto.**

Per **importi dovuti che superano mille euro** è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 8, d.lgs. 218/1997, in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo¹⁶, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno (prima rata 2023), il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali¹⁷ calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento degli importi dovuti, o con il versamento **della prima rata, entro la medesima data del 30 giugno 2023.**

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il comma 196 prevede **lo scorporo dagli importi dovuti**, sulla base delle percentuali sopra riportate, **di quanto già versato "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio**, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione.

Il comma 197 precisa che **le controversie definibili non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il **processo è sospeso fino al 10 luglio 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Al riguardo si ritiene che, nelle more della decisione del Comune circa l'applicazione della definizione in questione anche alle proprie controversie, la parte contribuente possa legittimamente avanzare richiesta di sospensione della controversia, nell'ipotesi in cui sia stata fissata udienza

¹³ La stessa percentuale del 5% era prevista anche per la definizione delle controversie innanzi alla Corte di cassazione dall'art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, ma limitatamente alle controversie con valore non superiore a 100.000 euro.

¹⁴ Definizione, anche questa, opzionale per il Comune. Si veda nota IFEL [Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni. Nota IFEL e schema di regolamento.](#)

¹⁵ Su modello predisposto dal Comune.

¹⁶ La disposizione, invero, deroga all'art. 8, d.lgs. 218/1997, il quale dispone che le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

¹⁷ Si ricorda che dal 1° gennaio 2023 gli interessi legati sono fissati nella misura del 5% annuo (decreto MEF 13 dicembre 2022).

prima del 31 marzo 2023, anche considerando che l'estinzione, per quanto si dirà, consegue solo al deposito della documentazione attestante l'intervenuta definizione. In difetto, occorrerà fissare nuova udienza.

Il comma 198 prevede, infatti, che se entro il 10 luglio 2023 il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e copia del versamento effettuato, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Oltre alla sospensione delle udienze, è prevista anche la sospensione dei termini di impugnazione. Il comma 199 prevede che per le controversie definibili **sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione**, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data del 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023. Al riguardo, essendo le controversie comunali "potenzialmente" definibili, si ritiene che anche nel caso in cui il Comune decida di non applicare la definizione delle controversie, semplicemente non deliberando entro la data del 31 marzo 2023, operi comunque la sospensione di nove mesi per i termini di impugnazione, di cui al citato comma 199, per tutte le parti processuali. Stante la delicatezza del problema, con riferimento alle sentenze che potrebbero in teoria passare in giudicato nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2023, appare auspicabile che sul punto intervenga un chiarimento normativo o di prassi.

L'ente impositore deve notificare l'eventuale diniego della definizione agevolata entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (co. 200).

Il termine di notifica del diniego è quindi posteriore al termine di estinzione del processo per intervenuta definizione della lite previsto dal comma 198. Per tale ragione, il comma 201 prevede che per i processi dichiarati estinti l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è, come detto, di sessanta dalla notificazione del diniego dalla definizione.

Infine, il comma 204 precisa che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

3. La definizione delle controversie tributarie mediante conciliazione agevolata

Il comma 206 prevede, **in alternativa** alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, che le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 **innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado** aventi ad oggetto atti impositivi, **in cui è parte l’Agenzia delle entrate**, possono essere definite, **entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza**, di cui all’art. 48, d.lgs. 546/1992. In deroga a quanto previsto dall’art. 48-ter, d.lgs. 546/1992¹⁸, si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori (co. 207). Il versamento delle somme dovute – ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata – deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 del d.lgs. 218/1997, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata (co. 208).

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/1997, aumentata della metà¹⁹ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (co. 209).

L’ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non modifica le norme sul processo tributario, essendo disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui ai commi 206-211.

Questa fattispecie di definizione delle liti pendenti nei gradi di merito mediante l’applicazione di un sistema sanzionatorio agevolato **non è applicabile alle controversie comunali, nonostante il comma 206 si ponga in alternativa anche al comma 205** – che riguarda, appunto, la definizione delle controversie comunali – e ciò in ragione del fatto che il medesimo comma 206 ne limita l’applicazione espressamente agli “*atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate*”. E tuttavia, si deve rilevare che il riferimento pur operato al comma 205 sarebbe stato inutilmente effettuato, se l’intenzione fosse stata quella di escludere le controversie comunali, sicché sul punto sembra necessario un chiarimento normativo o di prassi.

¹⁸ L’art. 48-ter, co. 1, d.lgs. 546/1992, dispone che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

¹⁹ E quindi pari al 45%, a fronte del 30% di legge.

4. La definizione transattiva delle controversie pendenti in Cassazione

Il comma 213 prevede, **in alternativa** alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, che per le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 **innanzi alla Corte di cassazione**, in cui è **parte l’Agenzia delle entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta **definizione transattiva** con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti (co. 215). La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Anche la definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione pare non applicabile alle controversie comunali, anche se valgono le stesse perplessità espresse nel paragrafo precedente, stante l’espressa alternatività rispetto alla previsione del comma 205.

5. Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro

Il comma 222 dispone l’**annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risultante dai **singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dalle **amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’art. 3, dl 119/2018²⁰, art. 16-bis, dl 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018²¹.

L’intervento di generale cancellazione dei ruoli fino a mille euro viene dunque limitato ai crediti delle amministrazioni centrali e previdenziali, contrariamente alla versione più pervasiva inizialmente indicata dal Governo.

Ai fini del discarico, **senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore**, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente

²⁰ Nella relazione tecnica si precisa che con riferimento all’effetto negativo derivante dall’annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. “Rottamazione-ter” prevista dal dl 119/2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. “partite di ruolo” il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.

²¹ Nella relazione tecnica si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (art. 4 del dl 119/2018), al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all’art. 4 del dl 41/2021, limitato ai contribuenti con reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell’attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015.

Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.

Il comma 223 precisa, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2023 è **sospesa la riscossione dei debiti** di cui allo stesso comma 222.

Il comma 224 prevede che per il **rimborso delle spese di notificazione** della cartella di pagamento, **nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no**, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, **con onere a carico del bilancio dello Stato**.

6. Lo stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro

Il comma 227 prevede invece uno **stralcio parziale per i crediti vantati da enti diversi** da quelli indicati nel comma 222, **e quindi anche dai Comuni**.

In particolare, è previsto che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, **comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni**, risultanti **dai singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, **l'annullamento automatico** di cui al comma 222 **opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora** di cui all'art. 30, dpr 602/1973.

Pertanto, restano dovuti, il "capitale" e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento²².

²² Nella relazione tecnica si precisa che con riferimento all'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alla definizione dei carichi pregressi prevista dal dl 119/2018 (cd. "Rottamazione-ter"), l'annullamento opera per la sola componente degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, lasciando al contribuente l'onere del pagamento della quota capitale, o della sanzione nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. L'impianto normativo della misura agevolativa di definizione dei carichi pregressi prevista dal dl 119/2018, prevedeva già, infatti, l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché delle maggiorazioni di cui all'art. 27, co. 6, legge 689/1981, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Il comma 228 riguarda specificatamente le **sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada**, di cui al d.lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Per questi crediti, **lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali di cui all'art. 27, co. 6, legge 689/1981 e gli interessi di mora** di cui all'art. 30 del dpr 602/1973. Pertanto, l'annullamento automatico non opera con riferimento al valore della sanzione e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si precisa che lo stralcio riguarda il singolo carico, e quindi non l'importo complessivo della cartella, ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo.

Il comma 229, prevede che **i Comuni possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227** e, conseguentemente, quelle del comma 228, **con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023** nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti **(quindi con delibera del consiglio comunale) e comunicato, entro la medesima data, all'AdE-R**, con le modalità che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023²³. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i Comuni devono dare notizia dell'adozione della delibera mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Ovviamente, la mancata approvazione della delibera comporta l'applicazione in automatico dello stralcio parziale di cui ai commi 227-228. L'approvazione della delibera comporterà comunque la possibilità del debitore di accedere, ma a diverse condizioni, alla rottamazione prevista dal successivo comma 231.

Infine, il comma 230 precisa che dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973.

Lo stralcio parziale delle cartelle di importo minore non sembra centrare l'obiettivo di liberare il magazzino dell'AdE-R dai crediti più vetusti²⁴. In questo caso, infatti, i carichi non superiori a 1.000 euro non saranno cancellati, **ma solo ridotti**, senza peraltro alcuna comunicazione diretta al debitore, a differenza dello stralcio previsto dal successivo comma 231, che prevede comunque il pagamento di una quota, quale condizione per il

²³ L'AdE-R ha pubblicato un comunicato, nonché le istruzioni e il modello per la comunicazione del diniego. Il relativo materiale è consultabile all'indirizzo:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/stralcio-dei-debiti-fino-a-mille-euro/>.

²⁴ All'Agenzia delle Entrate - Riscossione, risultano affidati per la riscossione circa 1.100 miliardi di cartelle esattoriali relative a debiti tributari che al netto di carichi sospesi, quote annullate, soggetti falliti, soggetti deceduti e ditte cessate, azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione, rate a scadere su dilazioni non revocate e riscossioni, registrano un carico al 1° gennaio 2022 di 57 miliardi di euro da riscuotere. Di questo importo, per il solo 3,66% è prevista la riscossione nel 2021 (cfr. Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021, Volume III, Tomo I, pagine 27-29).

perfezionamento dell'agevolazione. Lo stralcio parziale si configura quindi come una sorta di "rottamazione unilaterale" di carichi iscritti a ruolo che potranno continuare a sopravvivere in quanto non pagati

Appare infine irrealistica – e forse immaginata per scoraggiare i dinieghi da parte degli enti locali²⁵ – la previsione contenuta nel comma 229, che impone ai Comuni un termine ravvicinato (il 31 gennaio) obiettivamente complesso in quanto i provvedimenti da adottare comportano la convocazione dei consigli comunali, trattandosi di deliberazioni di carattere regolamentare.

7. La nuova rottamazione delle cartelle

Il comma 231, fermi restando gli stralci totale o parziale delle cartelle fino a mille euro relativi ai carichi 2000-2015 di cui ai paragrafi precedenti, prevede una **nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**²⁶.

La norma prevede che i debiti risultanti dai "singoli carichi" affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999, **versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.**

Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (co. 232).

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, **gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.** L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'AdE-R la volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30 aprile 2023**, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciotto rate (co. 235).

²⁵ Peraltro, nella Relazione tecnica all'emendamento governativo, per la quantificazione degli impatti, si è considerato che "prudenzialmente" nessuno degli enti creditori deliberi la non applicazione del cd. "annullamento parziale".

²⁶ Continua così la serie delle "rottamazioni" dei ruoli, già previste dai dl 193/2016, 148/2017, 119/2019, 34/2019 e dalla legge 145/2018.

Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume **l'impegno a rinunciare agli stessi contenziosi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti (co. 236).

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento²⁷.

Il comma 240 precisa che a seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi termini ordinari di pagamento e procedure cautelari ed esecutive²⁸.

Entro il 30 giugno 2023, l'AdE-R comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Sono poi previste diverse modalità di pagamento degli importi dovuti (moduli precompilati, sportello dell'AdE-R, addebito su conto corrente).

Il comma 244 prevede che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione²⁹.

Il comma 247 detta disposizioni relative alle **sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada**, diverse da quelle

²⁷ Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del co. 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà rendendo l'apposita dichiarazione (co. 238). Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano comunque acquisite in via definitiva e non sono rimborsabili.

²⁸ Relativamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del decreto del dpr 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'art. 54, dl 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

²⁹ In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

irrogate per violazioni tributarie, prevedendo che le disposizioni dei commi da 231 a 252 **si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati**, compresi quelli semestrali di cui all'art 27, co. 6, legge 689/1981, e quelli di mora, di cui all'art. 30, dpr 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999.

A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali **i crediti corrispondenti alle quote disaccantate, l'AdE-R trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028**, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Il comma 252, infine, prevede che **l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo determinato dalla cancellazione di residui attivi nei bilanci dei Comuni** e degli enti territoriali in genere, in seguito allo stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro (commi 227 e 228) e alla definizione agevolata dei carichi a ruolo fino al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 251)³⁰ **può essere ripianato in un arco temporale fino a 5 anni**, invece che di tre anni come ordinariamente previsto dal TUEL, in quote annuali costanti, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, in attuazione della precedente operazione di stralcio e rottamazione dei ruoli di cui al richiamato dl 41/2021, art. 4.

8. Rottamazione dei ruoli e autonomia comunale

A margine del riepilogo del quadro normativo di riferimento di questa nuova rottamazione, si deve rilevare che essa opererà, senza alcun limite di importo, su tutte le entrate comunali, tributarie e non, affidate ad AdE-R, compresi gli accertamenti esecutivi e patrimoniali di cui all'art. 1, co. 792, legge 160/2019.

Le misure contenute nella legge 197/2022 possono potenzialmente produrre indubbi vantaggi per i Comuni, se l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora porterà al recupero di quote riferite a ruoli più datati e quindi di più incerta esigibilità.

Come già osservato in relazione a recenti interventi simili, va segnalato, tuttavia, un problema di metodo, in quanto la "rottamazione" della cartella è imposta ai Comuni, a differenza di quanto invece avvenuto in passato: con la legge 289/2002 la riduzione dei carichi statali (art. 12) era accompagnata da una norma (art. 13)³¹. che dava la possibilità ai Comuni di operare in

³⁰ Il co. 252 estende, forse per imprecisione formale, la facoltà in questione alla cancellazione totale di cui al co. 222, che però non è applicabile agli enti territoriali (cfr. par. 5).

³¹ La disposizione prevede che con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla

modo autonomo sulle proprie entrate; più recentemente, l'art. 6-ter del dl 193/2016 ha dato la possibilità di eliminare le sanzioni incluse nelle ingiunzioni di pagamento, in concomitanza con la rottamazione statale dei ruoli affidati al riscossore nazionale.

La definizione agevolata imposta per norma su tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, crea quindi un'indubbia disparità di trattamento sia tra i Comuni, perché chi ha utilizzato l'ingiunzione di pagamento o non ha affidato ad AdE-R gli accertamenti esecutivi non sarà interessato dalla rottamazione, sia tra contribuenti, perché lo stesso debito fiscale/patrimoniale subirà un trattamento diverso a seconda delle modalità di riscossione scelte dal Comune.

Al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, **appare tuttora auspicabile una modifica che permetta agli enti locali di scegliere**, con l'adozione di un proprio atto regolamentare, non solo l'adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma **anche l'adesione alla "rottamazione" e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati ad AdE-R.**

Più in generale, la possibilità per il Comune di regolamentare meccanismi agevolativi di riduzione dei carichi accessori al debito tributario o patrimoniale dovrebbe rientrare nell'alveo dell'autonomia impositiva comunale, costituzionalmente garantita³². D'altro canto, il rispetto dell'autonomia locale e delle peculiari caratteristiche territoriali della gestione delle entrate imporrebbe di lasciare al Comune la scelta di autorizzare la definizione agevolata dei propri crediti, anche limitatamente ad alcuni di essi. Questo risultato, peraltro, potrebbe essere agevolmente ottenuto attraverso una norma di interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 289/2002, che precisi che la facoltà ivi prevista è facoltà non necessariamente collegata a interventi legislativi statali, ma correntemente esercitabile dal Comune.

data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Invero, occorre rammentare che l'art. 13, della legge 289/2002 è stato al centro di un acceso contrasto interpretativo tra chi considera tale norma come disposizione a regime (MEF, nota prot. 2195/2004, nota prot. 23873/2012) e chi la considera come norma una tantum (tra le tante, Cassazione, n. 7314/2014; Corte dei Conti, Sez. giurisd. Campania, n. 976/2011).

Da qui la necessità di prevedere espressamente che nell'ambito della potestà impositiva comunale è incluso anche il potere di disporre definizioni dei propri tributi, nei limiti imposti dalla normativa nazionale, non solo quello di subirli per effetto della normativa nazionale.

³² D'altro canto, la Corte costituzionale nella sentenza n. 29/2018, nel vagliare la rottamazione di cui al dl 193/2016, osserva: «...la riforma ha un ambito specifico e limitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell'affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all'ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. Da questo ambito rimane dunque estraneo il sistema dell'ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (...).

Se ciò nonostante il legislatore statale ha ritenuto di prendere in considerazione anche questa procedura esecutiva, **appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze».**